



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CONEGLIANO 1 – FEDERICO GRAVA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

acquisito parere favorevole nella seduta del Collegio Docenti del 15/05/2024 delibera n.4

approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 20/05/2024 delibera n.69

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** l'art. n. 328 del DPR n. 297/1994
- VISTO** il DPR. n. 249 del 24.06.1998 – regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- PREMESSO** che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti de fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
- PREMESSO** che la scuola dell'autonomia è un'istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),
- VISTA** la Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
- VISTO** il D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo
- VISTO** il DPR. n. 235/2007 recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249/1998
- VISTO** il DPR n. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59
- VISTA** la Direttiva prot. n. 30 del 15/03/2007- Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- VISTA** la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007;
- VISTA** la legge n. 169 del 30/10/2008 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
- VISTA** la C. M. prot. n. 3602 del 31/07/2008
- VISTA** la legge n. 241/1990 e successive modificazioni
- VISTO** il D. M. 31/07/2007 e il D.M. 20/03/2009
- VISTO** il “Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto della devianza giovanile in ambito scolastico” del 31 ottobre 2007

VISTO

sottoscritto da Vari Soggetti Pubblici della provincia di Treviso

VISTA

il P.T.O.F. dell'Istituto

la L. 71 del 29/05/2017 (artt. 4 e 5 c.2) indicante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

ADOTTA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento di disciplina della scuola secondaria di primo grado nel quale sono individuati i doveri e i diritti degli studenti, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. Il Regolamento è ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero e/o al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

➤ Art. 1 – Principi e finalità

Il fondamento del potere disciplinare si rinviene nello *ius corrigendi* che la legge assegna alla scuola per assicurare il rispetto delle regole poste alla base della comunità scolastica e quindi per assicurare le finalità formative che la scuola è chiamata a perseguire:

1. favorire lo sviluppo del senso di responsabilità degli studenti
2. garantire la formazione alla cittadinanza attraverso l'educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile e sociale
3. realizzare un'alleanza educativa fra famiglie, studenti e personale scolastico, dove le parti assumano impegni e responsabilità reciproche e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

I docenti illustrano agli studenti il patto di Corresponsabilità educativa e il regolamento di disciplina che verranno presentati ai genitori nella prima riunione assembleare di classe ad inizio di anno scolastico.

Entrambi i documenti sono pubblicati in via permanente nell'albo on line dell'Istituto

➤ Art. 2 – Diritti degli alunni

Lo studente ha il diritto di:

1. usufruire di un servizio scolastico puntuale e continuativo
2. acquisire conoscenze e abilità per sviluppare competenze cognitive e sociali
3. partecipare attivamente e in modo responsabile alla vita della scuola
4. avere una scuola ordinata, pulita, confortevole e salubre, dotata di ambienti adeguati alle varie attività
5. essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola

6. esprimere le proprie opinioni ed essere rispettato in questo sia dai compagni sia dagli insegnanti
7. avere spiegazioni della lezione e ulteriori chiarimenti nel caso in cui l'argomento non sia stato completamente compreso, pur avendovi posto la dovuta attenzione
8. essere rispettato e sostenuto nel proprio stile e nel proprio ritmo d'apprendimento
9. fruire di iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio nonché per la prevenzione della dispersione scolastica
10. essere sostenuto nella realizzazione di scelte personali ed iniziative autonome
11. avere una valutazione tempestiva e trasparente che lo aiuti a conoscere i propri punti di forza e di debolezza per poter migliorare le proprie competenze
12. essere rispettato nelle scelte religiose e culturali
13. essere rispettato nella propria riservatezza

➤ Art. 3 – Doveri degli alunni

Lo studente ha il dovere di:

1. presentarsi a scuola con puntualità e regolarità
2. ascoltare con attenzione le consegne e le spiegazioni degli insegnanti
3. portare a scuola il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche ed essere responsabile di tutti gli oggetti e del denaro che eventualmente porta con sé
4. non portare a scuola materiali estranei allo svolgimento dell'attività didattica se non preventivamente autorizzato
5. impegnarsi nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati sia in classe sia a casa
6. curare la propria igiene personale e indossare un abbigliamento decoroso e adeguato all'ambiente scolastico
7. avere cura del materiale proprio, altrui e della scuola: non rovinare e non sprecare i materiali, le strutture e i sussidi
8. lasciare puliti e in ordine gli ambienti scolastici e le relative pertinenze (aule, mensa, laboratori, palestra, bagni, cortile ...)
9. utilizzare attrezzature e sussidi didattici seguendo scrupolosamente le indicazioni/istruzioni degli insegnanti; utilizzare in modo corretto i PC e la Rete Internet
10. rispettare le disposizioni contenute nella Direttiva ministeriale prot. n. 30 del 15/03/2007 e suoi eventuali aggiornamenti relativa all'uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici
11. esprimersi in modo corretto, privo di espressioni e gesti volgari o blasfeme (imprecazioni, parolacce, bestemmie...)
12. mantenere, nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni un comportamento corretto, improntato al pieno rispetto della dignità altrui
13. far firmare puntualmente e regolarmente gli avvisi, le comunicazioni scuola – famiglia, gli esiti delle verifiche, le giustificazioni di assenza/ritardo, senza alcuna contraffazione
14. rispettare le norme organizzative e di sicurezza, igiene e salute dettate dai regolamenti interni
15. assumere un comportamento corretto all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico, durante le visite guidate e i viaggi di istruzione e negli scuolabus

Il presente Regolamento di Disciplina, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti, di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. Esso è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa e al Regolamento d'Istituto.

➤ **Art. 4 – Mancanze disciplinari**

Si configurano come mancanze disciplinari, da parte degli studenti, i comportamenti che risultano trasgressivi dei loro doveri, attuati sia in presenza che a distanza, qualora sia attivata una didattica on line in modalità sincrona o asincrona

1. Si configurano come mancanze lievi:

- a) presentarsi in ritardo alle lezioni, senza validi e giustificati motivi
- a) non presentare, al rientro a scuola, la giustificazione dell'assenza
- b) non svolgere i compiti assegnati in classe e/o per casa,
- c) avvalersi del lavoro svolto dai compagni o da altri presentandolo come proprio;
- d) presentarsi alle lezioni sprovvisti del materiale scolastico
- e) non far firmare nei tempi dati le comunicazioni scuola famiglia
- f) distrarsi e/o disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione le attività scolastiche (chiacchierando, intervenendo in modo inopportuno, spostandosi senza autorizzazione nell'aula o nei laboratori ...)
- g) assumere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni al plesso o all'esterno dello stesso (es.: spingere, correre, alzare la voce, uscire dall'aula senza permesso, non mantenere la fila.)
- h) utilizzare un abbigliamento non idoneo all'ambiente scolastico

2. Si configurano come mancanze gravi:

- a) frequentare le lezioni in modo irregolare senza valido motivo, sia in presenza che a distanza (lezioni in modalità sincrona)
- b) sporcare e/o danneggiare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio, il materiale altrui o della scuola per dolo o negligenza; lanciare oggetti dalle finestre;
- c) utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche, i pc e la Rete internet;
- d) tenere acceso/usare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico (se non previsti dalla didattica e autorizzati dal docente);
- e) usare linguaggi e gesti volgari o blasfemi;
- f) nel rapporto scuola famiglia, falsificare, alterare, cancellare/ o non fare pervenire firme per comunicazioni e autorizzazioni

- g) fumare nei locali dell'Istituto e nelle sue pertinenze;
- h) non rispettare le regole previste per la Didattica a distanza, qualora attivata
- i) portare all'interno delle strutture scolastiche oggetti pericolosi o sconvenienti; costituisce aggravante il fatto di farne uso;
- j) Non rispettare le regole di sicurezza propria e altrui
- k) costringere i compagni a cedere materiali scolastici, la merenda, i compiti per casa....
- l) sottrarsi alla sorveglianza del personale scolastico negli spazi interni o esterni alla scuola
- m) non dissociarsi da condotte gravi/gravissime, specie se prevedibili e/o evitabili, poste in essere dai compagni (in particolare se riconducibili ad atti di bullismo/cyberbullismo);
- n) reiterare un comportamento scorretto che si configura come "mancanza lieve".

1. Si configurano come mancanze gravissime:

- a) mancare alle lezioni senza avere il consenso della famiglia sia in presenza che a distanza (lezioni in modalità sincrona)
- b) insultare e umiliare i compagni e/o il personale scolastico o ogni altra persona, in forma verbale/scritta; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste o come atto di bullismo/cyberbullismo;
- c) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- d) compiere atti di vandalismo su cose, anche durante le gite scolastiche e negli scuolabus;
- e) compiere atti (con parole, azioni, minacce, intimidazioni) che violano la dignità, il rispetto della persona e del suo ruolo; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia di gruppo, ci sia istigazione, sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste o **come atto di bullismo**/cyberbullismo
- f) compiere atti di aggressione/violenza fisica verso coetanei ed adulti della scuola o atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui;
- g) raccogliere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, ... senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione e senza l'autorizzazione dell'insegnante (specie se atto connotabile come cyberbullismo);
- h) diffondere tali registrazioni video e/o audio attraverso la Rete;
- i) fare uso/spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi di pertinenza;
- j) copiare durante una verifica o durante gli Esami di Stato
- k) reiterare un comportamento scorretto che si configura come "mancanza grave"

➤ Art. 5 - Sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. La reiterazione delle mancanze disciplinari e le mancanze gravi o gravissime influiscono sul voto del comportamento e di ed. civica.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati all'infrazione e ispirate al principio di gradualità.; Le sanzioni disciplinari potranno essere sostituite e/o accompagnate da provvedimenti educativi volti alla riparazione del danno, alla riflessione e al ravvedimento, al fine di stimolare nello studente l'acquisizione del senso del limite, della responsabilità e della condivisione delle regole della convivenza civile e sociale (secondo quanto indicato dalla *C. M. prot. n. 3602 del 31/07/2008*)
5. Essi tengono conto dell'età e della situazione personale dell'allievo, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Nel caso di alunni certificati (L: 104/92 o ADHD) il provvedimento può essere concordato con il GLO e/o con l'equipe di riferimento ai quali, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse organizzative e finanziarie, è offerta la possibilità di convertirli in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
6. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente: pulire dove sporcato, riordinare dove messo a soqqadro, riparare se possibile il danno arrecato o rifonderlo.
7. La scuola avrà facoltà di intervenire con sanzioni disciplinari anche a fronte di condotte dello studente che, sebbene poste in essere fuori dal tempo e dallo spazio scolastico, si siano verificate negli scuolabus o abbiano come soggetto passivo la comunità scolastica stessa o beni della scuola.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, alla presenza delle diverse componenti (Dirigente scolastico o suo delegato, Docenti e Genitori); quelle che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e/o l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
9. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
12. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione: in caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
13. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.
14. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili

anche ai candidati esterni.

➤ **Art. 6 – Organi competenti all’irrogazione delle sanzioni**

	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE ALL’IRROGAZIONE
A	Richiamo verbale	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare. Il Dirigente per le mancanze più gravi o in caso di recidiva
B	Permanenza presso il docente nel tempo dell’intervallo	Da parte del docente interessato
C	Richiamo o nota disciplinare nel registro di classe	Docente che ha ravvisato la mancanza.
D	Convocazione formale della famiglia	Docente che ha ravvisato la mancanza. Il Dirigente per le mancanze più gravi o in caso di recidiva
E	Ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell’attività didattica con riconsegna dello stesso al termine delle lezioni	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
F	In caso di gravità o recidiva, ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell’attività didattica con riconsegna dello stesso al genitore, appositamente convocato	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare o Dirigente
G	Obbligo di presentare le scuse ai compagni	Docente che ha ravvisato la mancanza

	e al personale scolastico	disciplinare il Dirigente scolastico (in caso di gravità o recidiva)
H	Risarcimento o riparazione del danno	Dirigente Scolastico
I	Sospensione da un'attività didattica integrativa/ricreativa o di approfondimento (es: torneo sportivo, visita guidata o viaggio di istruzione, festa/manifestazione), con obbligo per lo studente di frequentare le lezioni. L'alunno sarà impegnato in attività didattiche e formative e inserito in altra classe.	Consiglio di classe soli docenti su proposta del docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
L	Sospensione dalle lezioni, senza o con obbligo di frequenza, anche ad orario ridotto, fino ad un massimo di 15 giorni.	Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori.
M	Sospensione dalle lezioni con allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni	Consiglio di Istituto.

➤ **Art. 7 - Sospensione cautelare.**

Qualora uno studente commetta gravi atti di violenza (fisica, psicologica o verbale) o altri atti particolarmente gravi, il Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore di classe/gli insegnanti della classe, può sospendere cautelativamente lo studente dalle lezioni, con effetto immediato, per non più di tre giorni, informandone la famiglia, al fine di garantire l'incolumità fisica o psicologica di altri soggetti. L'organo collegiale competente, appositamente convocato, esamina il caso e stabilisce l'entità dell'eventuale sanzione disciplinare.

Qualora l'organo collegiale competente decida di non comminare alcuna sanzione di sospensione, la sospensione cautelare, precedentemente irrogata, non avrà alcuna conseguenza in sede di scrutinio per la valutazione del comportamento.

➤ **Art. 8 - Violazioni e sanzioni**

1. Nelle mancanze classificate come **lievi** interviene il docente che le ha rilevate, applicando una delle sanzioni previste ai punti A-B-C-D- E- F- G. Con l'esclusione per il richiamo verbale, il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e ne vengono informate le famiglie. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Le mancanze **gravi** vengono sanzionate da parte del Dirigente Scolastico (sanzioni di tipo A – D - F – G - H) o dei docenti (sanzione I) o con sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni (sanzioni di tipo L), a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. La violazione grave di cui alla lettera g) prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. Il provvedimento della sospensione viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima, nel cui caso l'astensione è obbligatoria) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Le mancanze **gravissime** vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato (sanzioni di tipo I – L - M). La sanzione della sospensione superiore ai 15 giorni è prevista solo nel caso grave in cui si ravvisi pericolo per l'incolumità dello studente e delle persone. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. Se la sospensione è superiore ai 15 giorni, i provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento e negli altri casi in cui sussista un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

➤ Art. 9 - Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori che non contemplano la sospensione dalle attività didattiche integrative o dalle lezioni è sommamente condizionata dall'immediatezza e tempestività della loro applicazione, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.
2. Le sanzioni di cui ai punti A-B-C-D- E- F-G, irrogate dal docente, vengono comminate dopo aver contestato immediatamente allo studente la violazione disciplinare, aver ascoltato le eventuali giustificazioni sull'infrazione e aver ravvisato la sussistenza della stessa.
3. Le sanzioni di cui ai punti A - D – F – G - H, irrogate dal Dirigente scolastico, vengono comminate dopo aver ascoltato individualmente le ragioni dello studente.
4. La sanzione di cui al punto I, di competenza dei docenti della classe su proposta del docente che ha ravvisato la violazione, viene irrogata secondo la procedura di seguito indicata:
 - a. il docente segnala la violazione disciplinare al Dirigente scolastico e chiede la convocazione di un Consiglio di classe straordinario per soli docenti

- b. il docente segnala la violazione disciplinare al Dirigente scolastico e chiede la convocazione di un Consiglio di classe straordinario per soli docenti
- 5. Le sanzioni di cui ai punti L, M, di competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto, vengono irrogate secondo la procedura di seguito indicata:
 - a. va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso le vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati devono essere fondati su circostanze precise: documentali, testimoniali o fattuali.
 - b. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
 - c. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- 1. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- 2. la riammissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

➤ **Art. 10 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'organo collegiale**

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

➤ **Art. 11 - Impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola da parte dei genitori interessati entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione. Tale Organo decide in merito all'applicazione del Regolamento di disciplina degli studenti, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’ Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio Scolastico regionale.

Il presente Regolamento di Disciplina é affisso all’Albo della scuola in via permanente e pubblicato nel sito internet dell’Istituto.

Adottato con delibera n. ____ del Consiglio d’Istituto _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Zamai Maria)